

## DDL lavoro

L'11 dicembre 2024, il Senato ha approvato il Ddl "Disposizioni in materia di lavoro".

Il disegno legge nasce dall'esigenza di **semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro** con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

### Ammortizzatori sociali

In materia di Ammortizzatori sociali, il provvedimento prevede che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale **non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello** che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.

### Durata del periodo di prova

Per quanto riguarda i **contratti di lavoro a tempo determinato** viene stabilito che, la durata del periodo di prova è fissata in **un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario** a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici giorni.

### Dimissioni per fatti concludenti

Per l'**assenza ingiustificata** del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, viene prevista la **risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore** senza che sia necessario applicare la disciplina delle dimissioni telematiche.

E' stato invece introdotto **un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a comunicare all'Ispettorato del lavoro l'assenza** per le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione. La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. In assenza di tali motivi **il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore** e, di conseguenza, quest'ultimo **non potrà fare richiesta di Naspi** venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.

## Somministrazione

Il provvedimento prevede l'esclusione dal computo dei limiti quantitativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti – dei casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali, start-up, sostituzione di lavoratori assenti).



### NOTA BENE

Viene eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.

## Lavoro stagionale

Il provvedimento inserisce nelle **attività stagionali** anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

## Rateizzazione debiti Inps e Inail

Viene introdotta la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un **massimo di 60 rate** mensili i debiti per contributi dovuti all'INPS e all'INAIL, non ancora affidati alla riscossione.

Grazie per l'attenzione.

Studio & Impresa rimane a Vostra disposizione!



Per info e appuntamenti:

Tel: 011-5619797

Lun – Gio: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

Ven: 9.00 – 13.00